# ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 8807

## **STATUTO**

# PROSERVICE S.p.A.

## A Socio Unico

\*\*\*\*

## TITOLO I

## **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

# **ARTICOLO 1**

## **DENOMINAZIONE**

È costituita una società per azioni, con atto unilaterale, ai sensi dell'articolo 2328 primo comma del Codice Civile, della Provincia di Cagliari, di seguito definita "Provincia", denominata "Proservice S.p.A.", di seguito definita "società".

# La società:

- 1. è costituita ai sensi e per gli effetti:
- a) dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'articolo 14 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326;
- b) degli articoli 2449 e 2450 del Codice Civile.
- c) dell'art. 113, comma 4, lettera a), e comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2. è a capitale interamente pubblico;
- 3. il capitale sociale è interamente posseduto da enti pubblici locali;

- 4. gli'enti pubblici locali, titolari del capitale sociale, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- 5. realizza la propria attività nell'interesse degli enti pubblici locali che la controllano.

#### **ARTICOLO 2**

#### SEDE

La società ha sede legale in Cagliari.

Potrà deliberare, previa autorizzazione, l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze o uffici decentrati, solo ed esclusivamente, all'interno del territorio degli enti controllanti.

#### ARTICOLO 3

#### **DURATA**

La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilaquarantotto, con possibilità di proroga espressa.

## TITOLO II

#### OGGETTO

## **ARTICOLO 4**

# **OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto la produzione di servizi strumentali nell'ambito del livello di competenza degli enti controllanti, nonché l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti controllanti così come previste:

- · dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- dalla 1.r. della Sardegna n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;
- · ulteriori attribuzioni previste per legge.

La società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti non controllanti. In tale caso l'ammontare dei servizi svolti a favore di questi, dovrà essere inferiore al venti per cento del fatturato complessivo.

La società ha per oggetto esclusivo, su affidamento diretto degli enti contollanti, di espletare "in house poviding" in generale la gestione di servizi a rilevanza economica e non, relativi ad attività tecniche, manutentive, ambientali e turistiche, strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali.

In particolare, la società potrà svolgere, nell'ambito di competenza degli enti controllanti e a titolo meramente esemplificativo:

- 1. la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà, in uso e/o nella disponibilità degli enti controllanti, di natura edile, idrosanitaria, elettrica, ivi compresa la verifica e manutenzione di impianti termici tecnici e tecnologici, la manutenzione delle aree esterne agli edifici e delle aree verdi;
- 2. la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strade e della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, ivi compresa la pulizia delle strade, delle cunette e dei canali di scolo;
- 3. la manutenzione ordinaria e straordinaria del restante patrimonio di

proprietà, in uso e/o nella disponibilità degli enti controllanti;

- 4. le attività di monitoraggio, verifica e controllo ambientale, con particolare riferimento al controllo delle acque, delle emissioni atmosferiche e dei consumi energetici;
- 5. il controllo dell'igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie e fitosanitarie e igiene degli ambienti confinati;
- 6. la gestione di servizi collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia ambientale (quali ad es.: allontanamento in discarica autorizzata di rifiuti, attività connesse al servizio di protezione civile);
- 7. la gestione di servizi di sorveglianza, custodia e vigilanza di beni pubblici (immobili in genere, terreni e aree scoperte, stabilimenti e quant'altro);
- 8. la gestione dei servizi di usciere dei diversi uffici dell'Amministrazione delle amministrazioni controllanti, compresa l'esecuzione di piccole commissioni per gli stessi uffici e i funzionari responsabili;
- 9. l'attività di coordinamento, direzione e pianificazione di servizi turistici in genere;
- 10. altri servizi e attività affini, sussidiarie, connesse, complementari e/o strumentali alle precedenti.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. È inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono, inoltre, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai d. lgs n. 385/1993 e n. 58/1998. La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà, inoltre, rilasciare fideiussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni e ipoteche e in genere prestare garanzie reali.

La società potrà, infine, avvalersi di provvidenze concesse da qualsivoglia istituzione o ente regionale o locale.

#### TITOLO III

# **CAPITALE SOCIALE – AZIONI**

## - OBBLIGAZIONI

#### **ARTICOLO 5**

## **CAPITALE**

Il capitale sociale è di euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila/00), suddiviso in numero di 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie di euro 5,16 (cinque virgola sedici) nominali cadauna.

Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis del codice civile.

## **ARTICOLO 6**

#### **AZIONI**

Le azioni, nominative ed indivisibili, non possono essere oggetto di cessione o di vendita a soggetti privati.

# **ARTICOLO 7**

## **FINANZIAMENTI**

La società potrà ricevere finanziamenti degli enti pubblici controllanti, a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso, in conto finanziamento e in conto capitale.

Il riconoscimento degli interessi e il loro tasso verranno stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Si applica, comunque, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 5, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

## **ARTICOLO 8**

# **OBBLIGAZIONI**

La società può emettere titoli obbligazionari e certificati, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Le operazioni di cui al precedente comma, sono praticabili a patto il capitale rimanga interamente pubblico.

# TITOLO IV

# ADEMPIMENTI PRESENZA SOCI PUBBLICI – DIREZIONE E

**COORDINAMENTO -**

CONTROLLO ANALOGO

**ARTICOLO 9** 

# ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ATTI E ALLA

## **CORRISPONDENZA**

L'amministratore Unico deve effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 2250 del codice civile.

Le dichiarazioni dell'Amministratore, rese ai fini del presente articolo, devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### **ARTICOLO 10**

# SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E

# **COORDINAMENTO**

La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento degli enti controllanti negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'Amministratore Unico, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo del codice civile.

Gli enti controllanti che esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria, sono responsabili nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.

La società, annualmente, deve illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato degli enti, che esercitano l'attività di direzione e coordinamento su

di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e gli enti controllanti.

L'organo di gestione amministrativo della società soggetta alla direzione e al coordinamento degli enti controllanti deve adeguatamente motivare le proprie decisioni, che risultano condizionate dalla direzione e dal coordinamento degli enti stessi stessa e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

I "finanziamenti soci" effettuati degli enti controllanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

#### ARTICOLO 11

## ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Gli enti controllanti, quali titolari del capitale sociale, svolgono nei confronti della Società l'esercizio del controllo analogo, con meccanismi di controllo più intensi di quelli normalmente riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare, fra cui quelli di seguito specificati all'articolo 13 rubricato "ASSEMBLEA DEI SOCI".

Tale tipo di controllo si sostanzia in un rapporto equivalente a una relazione di subordinazione gerarchica.

In particolare, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 113, comma 4, lettera a), comma 5, lettera c) e comma 13, del d.lgs. n. 267/2000, dall'articolo 2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la società sottoporrà la

propria attività al controllo degli enti controllanti.

Ai fini legali e statutari gli enti suddetti, verificheranno, periodicamente l'attività svolta dalla società.

Ai fini del controllo di cui al punto precedente, gli enti controllanti, per l'esercizio del controllo analogo ricevono semestralmente dalla società una relazione:

- 1. sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione,
- 2. sugli atti e sui contratti aziendali,
- 3. sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale
- 4. sull'attività posta in essere
- 5. sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati degli enti controllanti.

La proposta di bilancio, la proposta del Piano programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annuali di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno quindici giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, agli enti controllanti, ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli enti controllanti hanno il potere di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e di approvare le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli

atti fondamentali della gestione(bilancio, relazione programmatica, organigramma, piano degli investimenti, piano di sviluppo).

A tal fine la società ha l'obbligo di sottoporre al vaglio preventivo degli enti affidanti le decisioni più importanti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sopra riportate oltre tutte quelle relative alle collaborazioni professionali, coordinate e continuative, occasionali, o all'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dalla legislazione vigente, compresa quella di somministrazione di lavoro.

## TITOLO V

# ORGANI DELLA SOCIETÀ

#### **ARTICOLO 12**

## ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore legale.

I componenti dei suddetti organi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti per legge.

# **ARTICOLO 13**

## ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci

ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile.

Sono competenze esclusive dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e revoca dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- d) la nomina e la revoca del Revisore legale;
- e) le deliberazioni concernenti l'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Revisore legale;
- f) la nomina, la sostituzione e la revoca del Direttore, determinandone le funzioni, le attribuzioni e le facoltà. La nomina deve essere a tempo determinato per il periodo di tre anni nella forma dell'incarico fiduciario seguendo una procedura a evidenza pubblica;
- g) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) la decisione di compiere operazioni, che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea dei soci, inoltre, è competente a deliberare in materia di:

a) approvazione, entro il 31 del mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno:

degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di finanziamento; della pianta organica del personale;

- del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;
- b) aumento o riduzione del capitale sociale;
- c) emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile;
- d) determinazione del compenso spettante all'Amministratore Unico, ai Sindaci, al Revisore legale e al Direttore ;
- e) acquisizione/alienazione di beni immobili in proprietà della società e costituzione/ estinzione/ modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento;
- f) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- g) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione, alla nomina, alla revoca e alla sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, assunte ai sensi dell'articolo 2487, comma 1, del codice civile;
- h) argomenti che l'Amministratore Unico o gli enti controllanti sottopongano all'Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, l'Assemblea, autorizza l'Amministratore Unico, ferma la responsabilità in capo allo stesso, a compiere i seguenti atti:

- a) approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
- b) investimenti di qualsiasi natura e successive cessioni, se non compresi nei

piani di cui al punto precedente;

c) affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati.

Gli enti controllanti hanno pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

#### **ARTICOLO 14**

## FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci si tiene di regola presso la sede sociale.

Può essere convocata, in diversa sede, concordata tra Proprietà e Amministratore Unico, purché in territorio italiano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questo caso l'Amministratore Unico segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, le ragioni della dilazione.

L'Assemblea è convocata entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente per l'approvazione sia del piano programma della gestione e degli investimenti che del bilancio preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 13, comma e, lettera a), del presente statuto.

L'Assemblea è convocata, di concerto con la Proprietà, dall'Amministratore Unico mediante avviso spedito otto giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza delle suddette formalità, vale quanto stabilito dall'articolo 2366, quarto e quinto comma, del codice civile, e pertanto l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, in tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Collegio sindacale non presenti.

# **ARTICOLO 15**

## PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

L'intervento in Assemblea è regolato dall'articolo 2370 del codice civile e dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

I soci possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, designati mediante delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, dirigere, regolare la discussione e stabilire le modalità delle votazioni.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.

Il Presidente sarà assistito dall'Assemblea, a meno che il verbale debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio.

#### Articolo 16

## DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Di ogni deliberazione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, a meno che il verbale non debba essere redatto, ai sensi di legge, da un notaio.

# **ARTICOLO 17**

#### **Amministratore Unico**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

- L'Amministratore Unico:
- · è nominato dall'Assemblea dei soci.
- · resta in carica, secondo quanto stabilito dall'Assemblea, per un periodo di tre esercizi sociali;
- scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio,
  relativo all'ultimo esercizio dell'incarico, ed è rieleggibile.

In ogni ipotesi di decadenza dell'Amministratore Unico si applica il disposto dell'articolo 2386, quinto comma, del codice civile

### **ARTICOLO 18**

## POTERI DELL'AMMINITRATORE UNICO

L'Amministratore Unico, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza degli enti controllanti, è investito dei poteri per

l'amministrazione della società.

L'Amministratore Unico, nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile, può delegare, in caso di impedimento, i propri poteri al Direttore, determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Unico può, inoltre, nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **ARTICOLO 19**

## ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico redige, in base agli indirizzi degli enti controllanti, il piano programma, il bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre agli stessi ed all'Assemblea.

Il piano programma costituisce lo strumento programmatorio generale, con cui la società, in base agli indirizzi degli enti controllanti, individua gli obiettivi da perseguire ed è formato quantomeno dai documenti richiamati dal precedente articolo 13, comma 3, lettera a).

Il piano programma deve essere aggiornato periodicamente, in funzione dell'andamento dell'attività.

Ogni sei mesi l'Amministratore Unico dovrà comunque predisporre la relazione periodica di cui all'articolo 11, comma 5, da notificare alla Proprietà, al collegio sindacale e al Revisore legale.

L'amministratore Unico esprime i propri atti di volontà nella forma di un atto deliberativo, atti che verranno trasmessi alla Proprietà, al Collegio sindacale.

#### **ARTICOLO 20**

# **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

All'Amministratore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea in relazione all'incarico attribuito e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

## **ARTICOLO 21**

#### RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa o di fronte a terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico e, nei limiti della delega, alla persone con poteri delegati ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

## **ARTICOLO 22**

## COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei revisori legali istituito ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, determinando il compenso loro spettante.

## **ARTICOLO 23**

## **REVISIONE LEGALE**

Il controllo legale dei conti è esercitato da un Revisore legale.

Il revisore deve essere iscritto al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

L'Assemblea nomina il Revisore unico determinandone il compenso.

Il revisore dura in carica tre esercizi sociali, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

#### TITOLO VI

## ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO – UTILI

# **ARTICOLO 24**

#### **BILANCIO**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico provvede, in conformità

alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

## **ARTICOLO 25**

## RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento al fondo di riserva legale, ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile:
- b) la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

## TITOLO VII

# SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

## **ARTICOLO 26**

# SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

# TITOLO VIII

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ARTICOLO 27**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice

civile e delle altre leggi in materia di società.

FIRMATO:

OMBRETTA LADU

Avv. Stefano Casti notaio in Cagliari